

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
F	2022 04 26	2022 08 31	9999 99 99

Indicazioni per la predisposizione dell'input

Nell'input delle finanziarie le operazioni di factoring sono generalmente distinte in tre fattispecie (ferma restando l'applicazione dei criteri di derecognition definiti dallo IFRS 39 per la rappresentazione in bilancio):

- operazioni pro soluto effettivo, che corrispondono al pro soluto IFRS (cfr. I0305);
- operazioni pro soluto formale, che hanno la forma contrattuale del pro soluto ma non danno luogo al trasferimento sostanziale al cessionario dei rischi e benefici sui crediti ceduti (in base all'IFRS sono quindi considerate pro solvendo);
- operazioni pro solvendo, che sono tali sia secondo la forma contrattuale sia secondo l'IFRS.

FACTORING CON CONTO ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE

Viene utilizzata una forma tecnica di rapporto, riferita al cedente, con la quale fornire informazioni relative all'anticipo (FTO 01152.02) e una FTA (03152.96) ad essa collegata attraverso la quale deve essere fornito il dettaglio dei singoli crediti acquisiti. È inoltre prevista una specifica FTA (01152.94), con la quale possono essere forniti gli interessi scaduti da addebitare nel conto anticipi nel caso in cui non fossero già ricompresi nel saldo della FTO 01152.02.

FTO 01152.02 – CREDITI CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE – RAPPORTO CON IL CEDENTE

Nell'ambito della FTO 01152.02 deve essere fornito l'importo anticipato (campo 00601) al cedente. Su tale forma tecnica viene costruito l'importo di bilancio per le operazioni pro solvendo e pro soluto formale e per l'eventuale

eccedenza del finanziato rispetto al montecrediti. Pertanto gli importi relativi al costo ammortizzato (campo 06314) o al fair value (campo 06315), qualora siano adottati questi criteri di valutazione, devono riferirsi esclusivamente a posizioni creditizie di questo tipo. Analogamente devono essere valorizzate le rettifiche di valore che operano attraverso la FTA 01941.03.

Qualora il saldo del conto anticipi risulti creditore per effetto di incassi superiori alle somme anticipate va alimentata la FTO del passivo **01752.02 - CONTO ANTICIPI AL CEDENTE CON SALDO AVERE**.

FTA 03152.96 – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE

La FTA 03152.96 richiede informazioni relative al debitore ceduto. Con il campo 00609 va fornito il valore nominale di ogni singolo credito acquisito. È prevista inoltre l'indicazione dell'anticipo al cedente ripartito per debitore ceduto, comprensivo delle componenti accessorie (campo 06601). Tale ripartizione è funzionale alla determinazione del valore di bilancio per la quota da imputare al cedente, alla generazione di alcune voci contenute nella sezione II degli schemi segnaletici e alla definizione dell'importo soggetto a rischio di credito. Sulla FTA 03152.96 viene costruito l'importo di bilancio per le operazioni pro soluto effettivo, ottenuto, a seconda del criterio di valutazione adottato, dal valore nominale del credito oppure dal costo ammortizzato (campo 06314) o dal fair value di tale credito (campo 06315). Le rettifiche di valore sono gestite attraverso il campo 00916, oppure con il campo 06373 per le operazioni valutate al fair value; il campo 00337 permette di distinguere le svalutazioni forfettarie da quelle analitiche. È prevista la valorizzazione dei campi 06314, 06315, 00916 e 06373 anche per le operazioni pro solvendo e pro soluto formale, qualora l'anticipo sia valutato al costo ammortizzato o al fair value. Tuttavia per le operazioni di questo tipo tali campi non sono riferiti al credito iscritto a bilancio, bensì costituiscono la ripartizione dell'anticipo al cedente.

FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO E CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE

FTO 01152.32 – OPERAZIONI DI FACTORING: ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO

Deve essere segnalato sia il valore nominale del credito acquistato (campo 00609) sia il costo di acquisto del credito (campo 00931). Gli interessi e le competenze maturati alla data di riferimento della segnalazione possono essere, alternativamente, cumulate nel saldo della FTO 01152.32 o segnalate nella FTA 01152.98 (FTA 01152.88 per i rapporti scaduti).

L'individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso il campo **00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE)** valorizzato a 1.

ANTICIPI SU CREDITI FUTURI

FTO 01152.20 – ANTICIPI SU CREDITI FUTURI

Poiché al momento dell'anticipazione non esiste alcun credito non è richiesto alcun dettaglio inerente al credito stesso.

Con il campo 00609 deve essere riportato il valore nominale (anche stimato) del contratto oggetto di anticipo, con il campo 00601 l'anticipo erogato e con il campo 00672 la quota del saldo scaduta in mora. Eventuali interessi scaduti ma non ancora addebitati possono essere forniti tramite la FTA 01152.94, già in precedenza trattata.

CREDITI PRO SOLUTO INSOLUTI

FTO 01152.12 – INSOLUTI SU CREDITI PRO SOLUTO

La forma tecnica, con controparte debitore, deve essere alimentata nel caso in cui un credito non sia pagato alla scadenza e il relativo importo, per la frazione pro soluto, venga accreditato al cedente.

Con il campo 00609 deve essere fornito il valore nominale del credito.

Gli interessi e le competenze da percepire su insoluti devono essere segnalati con la **FTA 01152.86 - INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE SU CREDITI SCADUTI PRO SOLUTO**.

SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING

Le sofferenze rivenienti da operazioni di factoring devono essere alimentate, in base alla tipologia di cessione e alla conseguente imputazione al soggetto cedente o al debitore ceduto, tramite le seguenti forme tecniche:

FTO 01171.37 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDENTE

FTO 01171.38 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDUTO

FTA 03152.97 – SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDENTE – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI

Questa forma tecnica è ausiliaria della FTO 01171.37.

Al fine di gestire le differenti esigenze informative previste dalla CR e dalla matrice di vigilanza, l'alimentazione delle sofferenze in capo al debitore ceduto deve rispettare le seguenti regole:

- la **FTO 01171.38**, relativa alle sofferenze imputate al debitore, deve essere alimentata esclusivamente nei casi in cui il controvalore del credito sia stato accreditato sul conto del cedente;
- quando non si è ancora realizzato l'accredito al cedente si devono invece alimentare le normali forme tecniche previste per il factoring (01152.02 e 03152.96) e, per le operazioni pro soluto effettivo in cui il debitore sia in sofferenza, sulla FTA 03152.96 deve essere valorizzato a 1 il **campo 05019 - DIGIT SOFFERENZA DEBITORE PER PRO SOLUTO IFRS NON ACCREDITATO AL CEDENTE**;

- per le operazioni pro solvendo in cui il debitore sia in sofferenza occorre valorizzare a 1 sulla FTA 03152.96 il **campo 05219 - DEBITORE IN SOFFERENZA PER PRO SOLVENDO**.

Inoltre per le sofferenze in capo al ceduto l'individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso il campo **00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE)** valorizzato a 1.

Per il trattamento delle sofferenze in capo al cedente è prevista la ripartizione dell'anticipo per debitore ceduto (campo 06601 richiesto sulla FTA 03152.97); l'eventuale valorizzazione dell'anticipo al costo ammortizzato o al *fair value* deve anch'essa essere ripartita, così come le relative rettifiche di valore (campi 00337, 00916, 06314, 06315 e 06373). Ciò consente di: a) distinguere gli anticipi tra pro solvendo e pro soluto formale ed effettuare la relativa distribuzione economica e territoriale rispetto al debitore; b) calcolare le esposizioni per factoring intergruppo e le relative rettifiche di valore.

Si precisa che, nel caso di sofferenza di un cedente con operazioni sia pro soluto effettivo che pro solvendo (o pro soluto formale), occorre compilare la forma tecnica **01171.37** con le relative ausiliarie per la parte relativa alla sola esposizione pro solvendo (o pro soluto formale). Va compilata inoltre la FTO 01152.02, con le relative ausiliarie, per la parte relativa ai crediti in pro soluto effettivo, valorizzando a 1 il campo 00119. Le eventuali rettifiche di valore a nome del cedente sono ovviamente riferite alla esposizione pro solvendo (o pro soluto formale).

Con riferimento all'input delle sofferenze in capo al cedente, devono essere fornite le informazioni sul valore nominale e sugli anticipi relativi a crediti futuri (campi 06029 e 06030).

ALTRE INFORMAZIONI

Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza deve essere segnalata nelle esposizioni fuori bilancio la differenza tra il valore nominale dei crediti che l'ente segnalante s'impegna ad acquistare pro soluto da un cliente e quello relativo ai crediti effettivamente accolti. Tale differenza deve essere fornita in input tramite la seguente FTO:

FTO 01609.98 – ALTRI IMPEGNI E RISCHI: DIFFERENZA TRA IL PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE E IL NOMINALE DEI CREDITI PRO-SOLUTO GIÀ ACQUISTATI

Con riferimento alle operazioni di pro soluto formale (non iscritte all'attivo di stato patrimoniale), per la rilevazione di eventuali "svalutazioni" sui debitori ceduti¹ iscritte in bilancio nelle altre passività (voce 90 del passivo) deve essere utilizzata la forma tecnica originaria **01716.00 - PASSIVITÀ DA DETERIORAMENTO DI DEBITORI PER PRO SOLUTO FORMALE.**

L'alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei seguenti campi di input:

Campo 00142 - TIPOLOGIA CESSIONE

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 03152.96/97 e consente di distinguere le operazioni di tipo "pro solvendo" (valore 0), da quelle "pro soluto formale" (valore 1) e da quelle "pro soluto effettivo" (valore 2).

Campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO

¹ In realtà non si tratta di vere e proprie svalutazioni che decurtano la corrispondente posta dell'attivo, ma di accantonamenti che confluiscono nel passivo di bilancio.

Tale campo è richiesto su tutte le FTO citate, tranne quelle relative alle sofferenze, e sulle FTA 03152.96/97. Esso viene principalmente utilizzato ai fini del calcolo della vita residua. In tale ambito si precisa che, poiché la normativa prevede che gli anticipi a fronte di operazioni di factoring pro solvendo siano allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti, il campo 00010 va alimentato sulle FTO 01152.02/04 coerentemente con tale criterio, prendendo in considerazione i crediti rilevati nella FTA 03152.96, limitatamente alle cessioni che presentano il campo 00142 = 0, 1.

Campo 00565 - NDG DEL CEDENTE

Campo 00566 - CODICE AGGREGAZIONE CR

Tali campi sono richiesti in input sulle FTO 01152.12/32 e 01171.38 per integrare le caratteristiche anagrafiche relative al debitore ceduto con quelle relative al cedente.

Campo 05041 - DIGIT ALTRE CESSIONI

È richiesto sulle FTO 01152.02/12/20/32, 01171.37/38 e 01752.02 e permette di distinguere le cessioni di factoring ai sensi della L. 52/91 (valore 0) dalle cessioni non rientranti nella L. 52/91 (valore 1).

Campo 05423 - INTESTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PER FACTORING

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 03152.96 poiché la disciplina prudenziale contempla la possibilità, nel caso di crediti commerciali acquistati verso imprese non finanziarie con modalità pro solvendo o pro soluto formale, di intestare l'esposizione, invece che al cedente, al debitore ceduto, qualora siano soddisfatti determinati requisiti operativi. Il campo prevede pertanto il seguente dominio:

0 = CEDENTE;

1 = DEBITORE CEDUTO.

Attraverso tale campo e la ripartizione per debitore ceduto dell'anticipo al cedente è possibile distinguere e valorizzare le attività di rischio intestate al debitore e quelle riferite al cedente. L'importo utilizzato ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito è quindi costruito in base ai seguenti criteri:

- per le esposizioni intestate al debitore ceduto (nei casi di pro soluto effettivo oppure nei casi in cui il campo 05423 è uguale a 1) l'importo è ottenuto con specifiche formule di derivazione sulla FTA 03152.96;
- per le esposizioni intestate al cedente l'importo è ricostruito sulle FTO relative ai rapporti con i cedenti (01152.02) in base ai valori dei campi 06023 (Importo pro solvendo o pro soluto formale intestato al debitore ceduto) e 06025 (Rettifiche di valore su pro solvendo e pro soluto formale intestate al debitore ceduto), derivati sulla FTA e poi scambiati.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CHE PREVEDONO LA CONCESSIONE AL DEBITORE CEDUTO DELLA DILAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Criteri segnaletici

La Circolare n. 139 descrive una specifica modalità segnaletica per le operazioni di factoring pro soluto, sottoscritte anche dal debitore ceduto, che prevedono il riconoscimento al soggetto cedente dell'ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*) e la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini di pagamento dei crediti.

Nei suddetti casi, infatti, la normativa richiede che l'intermediario (*factor*) segnali l'operazione secondo i criteri generali fino alla data di accredito al cedente. Successivamente a tale data devono invece essere applicati i seguenti criteri segnaletici:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria “rischi autoliquidanti”) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella “categoria rischi autoliquidanti - crediti scaduti” della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria “rischi a scadenza” indicando convenzionalmente nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo” del rapporto lo stesso importo dell’“utilizzato”².

Campi di input

Al fine di produrre correttamente le voci della Centrale dei rischi occorre alimentare sulle FT 01152.32 (ATTIVITÀ DI FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (ATTIVITÀ DI FACTORING CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE - CREDITI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI CEDUTI) i seguenti campi per identificare le date di inizio e fine dilazione per le operazioni con dilazione di pagamento³:

- **campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE;**
- **campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE.**

OPERAZIONI DI CESSIONE DI PORTAFOGLI DI DEBITORI CEDUTI RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FACTORING (RICESSIONI)

Criteri segnaletici

La Circolare n. 139 definisce i criteri di rilevazione per la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l’intermediario (cedente)

² Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi PUMA tale modalità segnaletica si intende valida fino alla scadenza della dilazione. Successivamente l’“accordato” e l’“accordato operativo” dovranno essere valorizzati a zero.

³ Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi PUMA, le operazioni di factoring con acquisto di crediti a titolo definitivo che prevedono una dilazione di pagamento al debitore ceduto sono assoggettate ai nuovi criteri segnaletici introdotti nella Circ. 139 a prescindere che si tratti di operazioni di *maturity* factoring.

cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

a) l'intermediario cedente segnala nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti". Ove la ricesione dei crediti sia assistita dalla clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione "tipo garanzia" ("garanzia per cessione di crediti pro solvendo"). Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricesione, segnala:

- nella categoria di censimento "crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto", il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
- nella categoria "rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario", i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione distinguendoli tra "pagati" e "impagati" tramite la valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto.

b) l'intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"⁴ a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati indicando, nella variabile di classificazione "censito collegato", il codice

⁴ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell’operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione “fenomeno correlato” con “operazioni di ricessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

a) l’intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del cedente originario nei “rischi autoliquidanti – crediti scaduti”, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “stato del rapporto” (“pagato” o “impagato”)⁵.

In caso di inadempimento del debitore ceduto:

- se la ricessione è assistita dalla clausola pro soluto, l’intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;
- se la ricessione è pro solvendo, l’intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell’intermediario cessionario, successivamente segnala l’operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

b) l’intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, segnala:

- se la ricessione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia;
- se la ricessione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, fintanto che il credito non venga

⁵ Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali l’intermediario cedente potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

retrocesso all'intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'intermediario cedente, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la recessione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la recessione per estinguere l'esposizione verso il cedente originario, non segnala alcuna esposizione tra i "rischi autoliquidanti". Coerentemente, l'intermediario cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti".

Campi di input

Al fine di identificare correttamente le recessioni e il ruolo che l'intermediario segnalante riveste rispetto ad esse (attributi fondamentali per gestire la generazione delle voci della Centrale dei rischi), ferme restando le modalità di alimentazione delle operazioni di factoring originarie, si sono resi necessari alcuni interventi per arricchire le informazioni di input. In particolare sulle FTO 01152.02/32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI GESTITI "IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE) vengono richiesti i seguenti campi:

- **campo 05073 – OPERAZIONI DI RICESSIONE:**

0 = NO;

1 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLVENDO;

2 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLUTO;

3 = SI – INTERMEDIARIO CESSIONARIO;

- **campo 05065 – N.D.G. DEL CEDENTE ORIGINARIO;**

- **campo 05066 – CODICE AGGREGAZIONE DEL CEDENTE ORIGINARIO;**
- **campo 05242 – TIPO ATTIVITÀ ORIGINARIA:**
 - 0 = PRO SOLVENDO;
 - 1 = PRO SOLUTO.

Con riferimento all'alimentazione dei campi 05065, 05066 e 05242 si precisa che questa è ovviamente dovuta solo sulle FT dei debitori ceduti quando il campo 05073 è uguale a 3 ("operazione di ricesione – intermediario cessionario").

I suddetti campi devono essere alimentati dall'intermediario cedente (originator) e dal cessionario (SPV) anche nel caso in cui la ricesione si configuri sotto forma di operazione di cartolarizzazione.

Nel solo caso in cui l'operazione originaria di factoring è rappresentata da un acquisto di crediti a titolo definitivo e anche la ricesione si configura come una cessione pro soluto o a titolo definitivo dei debitori sottostanti la prima operazione, è opportuno che la FTO 01152.32 alimentata dall'intermediario cedente con campo 05073 = 2 venga sostituita dalla FTO 01152.59 (per le finanziarie) generate dalla procedura (cfr. funzione extra-tabellare F69).

Al fine di rappresentare il valore nominale dei crediti ceduti per il solo mese in cui è avvenuta la ricesione, l'intermediario cedente deve alimentare le FTO 01507.00/02 (oppure 01507.04 se la ricesione assume la forma di una cartolarizzazione) se l'operazione di factoring originaria era di tipo pro soluto. Se invece l'operazione di factoring originaria era assistita dalla clausola pro solvendo l'intermediario cedente deve alimentare le seguenti FTO:

- **01507.10 – NON CARTOLARIZZATI - CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO RICEDUTI PRO SOLVENDO;**
- **01507.14 – A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE**

i cui attributi informativi, tra i quali quelli anagrafici relativi al debitore ceduto, sono speculari a quelli delle FTO 01507.00/04. Si segnalano in particolare il campo 00009 che rappresenta la data della cessione e consente di individuare quelle effettuate nel mese e il campo 00609 che contiene l'importo del valore nominale.

Limitatamente alla FTO 01507.10 l'intermediario cedente, così come avviene per la FTO 01507.00, deve alimentare anche il campo 00691 (IMPORTO IMPEGNI E RISCHI) attraverso il quale la procedura PUMA provvede a generare, non solo nel mese di cessione, la categoria di censimento "garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria".

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione dell'input del cedente e del cessionario affinché il processo PUMA possa rappresentare correttamente le informazioni in CR dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

- a) ricessione assistita dalla clausola pro solvendo: affinché l'intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario che le finanziarie alimentino le FTO 01152.02/32 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 1. Non dovendo produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti" per le FTO 01152.32 e 03152.96 il processo PUMA opera un filtro su quelle che presentano la condizione 05073=1. Trattandosi di una ricessione di crediti assistita dalla clausola pro solvendo, la segnalazione del proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto è garantita dall'alimentazione della nuova FTO 01507.10. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:

- la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione delle FTO 01507.00/04 o FTO 01507.10/14;
 - per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l’intermediario cedente estenda l’utilizzo delle FTA 03910.01 e 03910.03 anche ai crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.
- b) ricessione assistita dalla clausola pro soluto: affinché l’intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario che alimentare le FTO 01152.02/32 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2. Ai fini della generazione la procedura PUMA provvede poi a trasformare la 01152.32 nella forma tecnica fittizia 01152.59. Con riferimento alla categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” la predetta FT fittizia non viene collegata mentre per la FTA 03152.96 il processo PUMA opera un filtro su quelle che presentano la condizione 05073=2. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:
- la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione della FTO 01507.02;
 - per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l’intermediario cedente vanno utilizzate le FTA 03910.01 e 03910.03

anche per i crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.

Affinché l'intermediario cessionario possa segnalare, nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”⁶ a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati è necessaria l'alimentazione delle FT 01152.32 o 03152.96 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2 e indicando nei campi 05065/05066 il codice censito del cedente originario (anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario); per quanto riguarda la valorizzazione della variabile di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria il processo PUMA utilizza il campo 05242.

In caso di inadempimento del debitore ceduto le informazioni di input utilizzate dal processo di generazione PUMA sono già disponibili; occorre soltanto che gli intermediari seguano le seguenti istruzioni per l'alimentazione dell'input:

a) intermediario cedente

1) ricesione assistita dalla clausola pro soluto

i. acquisto di crediti a titolo definitivo

la segnalazione non è più dovuta e pertanto non deve essere alimentata alcuna forma tecnica⁷;

ii. anticipo del corrispettivo

la segnalazione del cedente originario è dovuta fino al pagamento sotto garanzia e pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare la FTO 01152.02;

⁶ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

⁷ Fanno eccezione le ricesioni sotto forma di operazioni di cartolarizzazione senza derecognition dei crediti (incluse le autocartolarizzazioni) per le quali le FTO dei crediti per factoring devono continuare ad essere alimentate pur in assenza di segnalazione in Centrale dei rischi.

2) riceSSIONE pro solvendo

- i. la segnalazione degli anticipi erogati al cedente originario è dovuta sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'intermediario cessionario; pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare la FTO 01152.02;

b) intermediario cessionario

1) riceSSIONE assistita dalla clausola pro soluto

- i. acquisto crediti a titolo definitivo
al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento "rischi a revoca" o, se ne ricorrono i presupposti, nelle "sofferenze" è necessaria l'alimentazione delle FTO 01152.32 / 01171.38;

- ii. anticipo del corrispettivo
al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento "rischi a revoca" o, se ne ricorrono i presupposti, nelle "sofferenze" dal momento del pagamento sotto garanzia è necessaria l'alimentazione delle FTO 01152.12 / 01171.38;

2) riceSSIONE pro solvendo

- i. il debitore ceduto permane nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti", fintanto che il credito non venga retrocesso all'intermediario cedente; a tal fine è necessaria l'alimentazione della FTA 03152.96.